

ALLEGATO – COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE

L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente è previsto dall'art. 126 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e, deve essere ottemperato entro 60 giorni dal ricevimento dell'accertamento di violazione seguendo le modalità indicate nella pagina iniziale e, non sarà data alcuna comunicazione da parte dell'ufficio. Qualora il modulo risulti incompleto o errato e/o mancante della copia del documento di guida sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del codice della strada (D.Lgs.285/1992 e s.m.i.).